

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, BUFFONI, NOCI

Presentata il 1° ottobre 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Senato, nella seduta del 7 febbraio 1974, a conclusione della discussione del disegno di legge divenuto legge 15 febbraio 1974, n. 36, impegnava il Governo « a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali e che siano esclusi dalla applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia ».

Nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea si esprimeva la volontà unanime dei Gruppi parlamentari di accogliere le richieste di quei lavoratori che, per ragioni diverse, pur essendo stati danneggiati per motivi politici o sindacali, restavano esclusi dai provvedimenti in materia. Vi sono lavoratori infatti che,

pur avendo un rapporto di lavoro precario o con contratto a termine, sono stati esclusi per il solo fatto di essere stati alle dipendenze della pubblica amministrazione. La modifica che si propone con l'articolo 1 della presente proposta di legge risponde perciò a questa esigenza e vuole tradurre nel concreto di un provvedimento legislativo la volontà espressa dall'Assemblea.

Con l'articolo 1 si sono voluti estendere i benefici della legge 15 febbraio 1974, n. 36, anche a quel gruppo limitato di dipendenti non di ruolo della pubblica amministrazione civili e militari che non hanno potuto usufruire delle disposizioni di legge perché la cessazione dal servizio per non rinnovo del contratto si era verificata prima del 1° gennaio 1950 e che così sono stati ingiustamente esclusi dal godimento di un diritto che ad altri nelle stesse condizioni era stato riconosciuto.

Con l'articolo 2 si fissa il termine di sei mesi per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.

Con l'articolo 3 infine si indica l'onere finanziario e il capitolo per lo stanziamento.

Nell'insieme il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione tende a far recuperare a lavoratori esclusi un beneficio a cui hanno diritto e perciò ne auspichiamo una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, come integrata e modificata dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credito politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originari da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che durante il servizio, per la loro provenienza dalle formazioni partigiane, furono sottoposti all'azione discriminatoria svolta dagli organi della Difesa che si concretava in mancate o ritardate promozioni con il conseguente collocamento anticipato a riposo. Per essi, la data relativa alla soluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi quella del predetto collocamento anticipato in quiescenza, previsto per il grado rivestito, che comunque deve essere avvenuto entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

2. Ai militari di cui alla lettera c) è attribuita la ricostruzione della carriera ed il relativo trattamento di quiescenza.

3. Oltre al trattamento di quiescenza sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dovrà essere presentata dagli aventi diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.